

Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2012, n. 14-3489

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Martinetto-Levanna" nel Comune di Torino.

A relazione dell'Assessore Giordano:

L'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*, a modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che *la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica [...] sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti [...]*.

Con riferimento a tale norma, Terna S.p.a. con istanza n. TEAOTTO/P20100002269 del 30 settembre 2010 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in cavo interrato a 220 kV “Martinetto-Levanna” nel Comune di Torino.

L'intervento in progetto afferisce al più ampio Programma di razionalizzazione e potenziamento della rete a 220 kV di Torino, di rilevante importanza in quanto consentirà di adeguare la rete ai crescenti carichi elettrici della Città. Si tratta di un programma ormai avviato al completamento, di cui l'intervento in oggetto costituisce uno dei progetti conclusivi.

Il cavidotto in progetto prevede la posa di una terna di cavi interrati alla tensione di 220 kV con un percorso che, a partire dalla stazione elettrica “Martinetto” interesserà corso Svizzera in attraversamento, via Gardoncini e parte di corso Appio Claudio, ove il cavo andrà ad attestarsi alla C.P. a 220 kV “Levanna” di AEM Torino distribuzione.

Per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui all'intervento in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del territorio, con nota n. 0003985 del 02/05/2011, ha chiesto alla Regione Piemonte – Settore Programmazione Operativa - di esprimersi in relazione all'accertamento di conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, previsto ai sensi del D.P.R. 383/94 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”.

Successivamente, in data 12/10/2011 si è svolta la Conferenza dei Servizi, presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi della Legge n. 239/2004, per l'autorizzazione dell'intervento in oggetto, a cui ha fatto seguito la trasmissione del verbale con nota n. 0020391 del 13/10/2011.

In tale conferenza il rappresentante del MiSE-DGERM ha registrato, in base ai pareri pervenuti ed in base all'esito dei lavori della Conferenza, un orientamento favorevole nei confronti dell'istanza di autorizzazione in oggetto, richiamando il carattere di rilevanza di tali interventi che consentiranno di realizzare un importante rinforzo di rete per l'alimentazione elettrica della Città di

Torino. Inoltre, non ha rilevato la sussistenza di criticità capaci di ostacolare il rilascio dell'autorizzazione dell'opera.

In attuazione delle DGR n. 4 – 2195 del 20 febbraio 2006 e n. 54 – 1625 del 28 febbraio 2011 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di elettrodotti della rete di trasmissione nazionale, la Direzione Innovazione, Ricerca e Università – Settore Politiche energetiche, investita del ruolo di coordinamento, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.r. n. 7/2005, ai fini di effettuare una verifica circa la sussistenza di elementi ostativi al rilascio dell'intesa regionale.

Nel corso dei lavori della citata Conferenza dei servizi, svoltasi in data 21 dicembre 2011, dopo l'illustrazione delle caratteristiche salienti del progetto, in assenza di specifiche criticità di rilievo, si è dato atto che nell'area interessata dall'opera sussiste un rischio archeologico di grado medio lungo tutto il tracciato della linea, che richiederà l'adozione di opportune modalità di gestione del cantiere.

Nel corso della stessa Conferenza, come risulta dall'apposito verbale sottoscritto dai soggetti partecipanti, è stato acquisito il parere del rappresentante del Settore Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico, in cui viene richiamato il rispetto del principio di precauzione della cosiddetta "Prudent avoidance", raccomandando – ove possibile con il ricorso a misure d'intervento a basso costo – l'ulteriore mitigazione dei valori di campo magnetico, mediante l'adozione di soluzioni tecniche in grado di ridurre l'esposizione.

Inoltre, nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi, si è dato atto dei seguenti contributi pervenuti:

- La Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economica montana e Foreste - Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, con nota n. 97716 del 19 dicembre 2011, non rilevando interferenze degli interventi previsti con corsi d'acqua soggetti a tutela da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi del R.D. 523/1904, esprime il proprio nulla osta alla esecuzione delle opere.

- La Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economica montana e Foreste – Settore Tecnico opere pubbliche, con nota n. 98526 del 20 dicembre 2011 evidenzia che non vi sono elementi ostativi alla realizzazione dell'opera. Inoltre, al fine di aggiornare il catasto regionale delle linee elettriche richiede al Proponente di fornire i dati informatici relativi al tracciato dell'elettrodotto, a seguito della realizzazione dello stesso.

- La Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed edilizia – Settore Programmazione operativa, con nota 44292 del 21 dicembre 2011, esprime parere favorevole sull'intervento, dichiarando la conformità dell'intervento alle prescrizioni delle norme e dello strumento urbanistico vigente del Comune di Torino.

Successivamente alla conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi sono poi stati acquisiti i seguenti pareri:

– ARPA Piemonte – Dipartimento Tematico Radiazioni, con nota 0002585/SC21 del 10/01/2012, afferma che il tracciato della linea in progetto non presenta particolari criticità. Richiede, tuttavia, che in sede di progettazione esecutiva, in presenza dell'effettiva soluzione di tracciato lungo Via Gardoncini, venga verificato l'effettivo rispetto dell'obiettivo di qualità, unitamente all'eventuale necessità di schermature aggiuntive. Rileva inoltre la necessità di un intervento di mitigazione per garantire il rispetto dell'obiettivo di qualità nell'area verde "attrezzata", posizionata nella mezzeria

di Corso Appio Claudio. Quanto alla presenza di recettori con possibili valori di campo superiori a $0,5\mu\text{T}$ raccomanda che, qualora sia necessario modificare il percorso avvicinando la linea a luoghi a permanenza prolungata particolarmente sensibili quali scuole, asili, parchi giochi (ad una distanza inferiore a 7.5m), sia presa in considerazione la possibilità di applicare ulteriori schermature o altri provvedimenti atti a diminuire l'esposizione della popolazione al campo magnetico (in applicazione del principio di precauzione della "Prudent Avoidance").

– Il Settore Attività di Gestione e di Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 44359 del 21 dicembre 2011, valutato che l'intervento consiste nella posa di cavi interrati, opere per le quali non è prevista la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati, nè la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra, tenuto conto dell'art. 3 della L.R. 32/08 del 01/12/2008 che stabilisce che "*non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'art. 149 del codice dei Beni culturali e del Paesaggio, la posa di cavi interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse*", comunica che gli interventi in oggetto non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica;

Infine, a conclusione dell'istruttoria effettuata, sono state individuate alcune raccomandazioni da attuare durante la fase di realizzazione dell'opera, ritenendo prioritari gli interventi volti a minimizzare gli impatti potenziali derivanti dalla fase di cantiere relativamente alle componenti rumore, vibrazioni, qualità dell'aria, e segnatamente:

per la componente della qualità dell'aria

▪ per l'intera durata dei lavori, con riferimento alla produzione di emissioni di polveri e di inquinanti gassosi nelle operazioni di scavo provenienti dalle macchine operatrici, si raccomanda l'utilizzo di mezzi d'opera in perfetto stato manutentivo, nonché l'utilizzo di veicoli dotati di apposito sistema di copertura del carico, nel caso di trasporto di inerti polverulenti.

per il rumore e le vibrazioni

▪ in considerazione del fatto che, in alcuni tratti, i lavori di posa dell'elettrodotto sono in prossimità di recettori, si raccomanda di regolamentare le attività di cantiere, al fine di minimizzare l'impatto acustico;

Pertanto, in considerazione del fatto che l'intervento risulta determinante per il funzionamento del nuovo assetto della futura rete urbana torinese a 220 kV, che risulta di limitato impatto e, in ultimo, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale;

ritenuta la necessità di prevedere l'osservanza di alcune prescrizioni e raccomandazioni, come precedentemente illustrato;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
visto il D.P.R. 27 dicembre 2004, n. 330;
vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;
vista la DGR n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;
vista la DGR n. 54-1625 del 28 febbraio 2010,

la Giunta regionale,

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata dalla Terna S.p.a. ed avente ad oggetto la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Martinetto-Levanna" nel Comune di Torino;
- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto:
 1. delle prescrizioni illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico;
 2. dei livelli di portata di energia elettrica, dichiarati nella relazione progettuale, atti a garantire il mantenimento dell'obiettivo di qualità per l'inquinamento elettromagnetico, di cui al DPCM 8 luglio 2003;
 3. dell'impegno da parte del proponente a fornire i dati informatici relativi all'intervento realizzato, ai fini dell'aggiornamento del catasto regionale delle linee elettriche;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di Torino e alla società Terna S.p.a.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)